Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 63 del 17 marzo 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 45/L

LEGGE 2 marzo 1998, n. **46.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

LEGGE 2 marzo 1998, n. **47.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 marzo 1998, n. **46.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Rêpubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Albania relativo ai servizi aerei, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ALBANIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

CONCERNING AIR SERVICES

The Government of Albania and the Government of the Italian Republic

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Republic of Italy, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of Republic of Albania and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term "designated airlines" means the airlines which have been designated and authorised in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airlines" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule thereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

2. The airlines designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:

   a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

   b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;

   c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destined to other points so specified.

3. Nothing in paragraph 2. of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of and authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3. and 4. of this Article, without delay grant to the designated airlines the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airlines designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph 2. of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

5. When an airline of each Contracting Party has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

ARTICLE 5

Revocation or suspension of rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:

   a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals;

   b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights;

   c) in case that the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1. of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

3. Each Contracting Party shall have the right by written notification to the other Contracting Party to withdraw the designation of such airline which specified in article 5 pont 1 and 2 and to designate another one.

ARTICLE 6

Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airlines of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exemption from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

   a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

   b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airlines of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceeding paragraphs will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the peculiar formalities generally applied in the said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

Principles governing operation of agreed services

1. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airlines of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

2. The agreed services provided by the designated airlines of each Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load

factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

3. The designated airlines of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the type of aircraft to be used, at least sixty (60) days before each summer or winter season.

ARTICLE 8

1. For the purpose of this article of the following paragraphs, the terms "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party

shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph 2 of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.

4. The tariffs shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

5. This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 4 of this Article, this tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 4, the aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 5 of this Article, one aeronautical authority gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 3 of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 4 of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 6 of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article 15 of this Agreement.

8. A tariff established, in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airlines designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2. of this Article, be recognised as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on its

territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airlines.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation security

a) In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

b) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

c) The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of

Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation signed at Montreal on 24 February 1988, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971.

d) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, so far as they are applied by them, the recommended practices established by the International Civil Aviation Organization, and designated as Annexes to the Convention, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. In this paragraph the reference to aviation security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give advance information to the other Contracting Party of its intention to notify any difference relating to such standards.

e) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favorably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

f) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.

g) When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party. Failure to

reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days from the date of receipt of such request for consultations shall constitute grounds to suspend or condition the rigths of both Contracting Parties under this Agreement within ninety (90) days. When justified by an emergency involving an immediate threat to the safety of passengers, crew, or aircraft and when the other Contracting Party has not adequately met its obligations pursuant to paragraphs d) or e) of this article, a Contracting Party may take immediate interim protective action appropriate to meet the threat. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the provisions of this article.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants to the designated airlines of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airlines of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.

3. Each Contracting Party shall ensure the designated airlines of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of thirty (30) days from the date of application. To aforesaid transfers shall be applied the rate of exchange in force at the date of sale.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airlines of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airlines of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2. and 3. of this article.

5. Whenever the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreeement shall apply.

ARTICLE 14

Consultation

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desiderable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2. of this article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting

arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2. of this article.

4. Any dispute concerning any kind of customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph 2. of this article.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreeement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide to the aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation through diplomatic channels. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

ARTICLE 20

Entry into force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Tirana on 18.12.1992 in duplicate in english language.

For the Government of
Republic of Italy
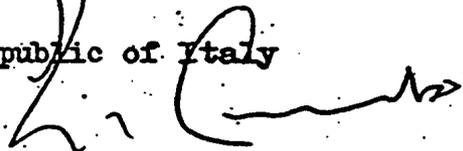
For the Government of
the Republic of Albania
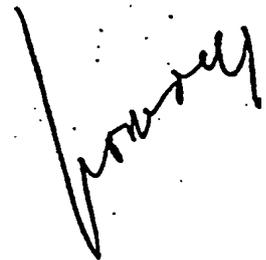
ANNEX

A. The airlines designated by the Government of the Republic of Albania shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on routes specified hereafter, without any limitation of capacity and with any kind of aircraft:

Point of departure	Points of arrival
Points in Albania	Point in Italy
All points	All points

B. The airlines designated by the Government of the Republic of Italy shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on routes specified hereafter, without any limitation of capacity and with any kind of aircraft:

Point of departure	Points of arrival
Points in Italy	Point in Albania
All points	All points

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCCORDO TRA IL GOVERNO DELL'ALBANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA RELATIVO AI SERVIZI AEREI

Il Governo dell'Albania ed il Governo della Repubblica Italiana,

di seguito denominati nel presente Accordo "Parti contraenti",

essendo parti alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta per la firma a Chicago il 7 Dicembre 1944;

desiderosi di concludere un Accordo al fine di regolare i servizi aerei tra i due Paesi;

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo se il contesto richieda diversamente:

a) con il termine "la Convenzione" s'intende la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta per la firma a Chicago il sette Dicembre 1944, che include ogni Annesso adottato in base all'Articolo 90 di quella Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione in base agli Articoli 90 e 94(a) di tale Convenzione nella misura in cui tali Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti contraenti;

b) con il termine "Autorità aeronautiche" s'intende: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed ogni persona od ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce ; nel caso della Repubblica di Albania, qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare qualunque funzione cui il presente Accordo si riferisce;

c) con il termine "compagnie aeree designate" s'intendono le compagnie aeree che sono state designate ed autorizzate in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo.

d) Il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli all'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini "servizio aereo" " servizio aereo internazionale" "compagnie aeree" e "sosta a fini non di traffico" hanno i significati che sono rispettivamente attribuiti loro nell'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Articolo 3

Concessione di diritti

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire e di operare servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella di Rotta (di seguito denominati "i servizi concordati" e "le rotte specificate").

2. Le linee aeree designate da ciascuna parte Contraente usufruiranno dei seguenti privilegi:

a) volare senza compiere atterraggi attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per fini non di traffico;

c) mentre sono operative sulle rotte specificate, effettuare soste nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati nella Tabella di Rotta alla scopo di imbarcare e di far scendere passeggeri, carichi e corrispondenza postale provenienti da altri punti in tal modo specificati o destinati ad essi.

3. Nulla nel paragrafo 2 del presente Articolo sarà inteso a conferire alle compagnie aeree designate di una Parte contraente il privilegio di imbarcare, sul territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, carichi e corrispondenza postale dietro retribuzione o a noleggio, e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 4

Designazione ed autorizzazione delle compagnie aeree

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente le compagnie aeree al fine di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nel ricevere tale designazione, l'altra Parte contraente, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente Articolo, concederà senza indugio alle compagnie aeree designate le autorizzazioni di esercizio appropriate.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, le opportune assicurazioni volte a comprovare il possesso dei requisiti idonei a soddisfare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da tali Autorità all'esercizio dei servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

4. Ciascuna Parte contraente ha diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, o di imporre le condizioni che potrà ritenere necessarie per l'esercizio, da parte di una compagnia aerea designata, dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo, in tutti i casi in cui tale Parte contraente non è soddisfatta del fatto che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea appartengano effettivamente alla Parte contraente che designa la compagnia aerea, o a cittadini di detta Parte.

5. Quando la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente é stata in tal modo designata ed autorizzata, può iniziare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati a condizione che le compagnie aeree si conformino alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Articolo 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente o di imporre le condizioni che potrà ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti in qualunque dei seguenti casi:

a) in qualunque caso in cui non ritenga che che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartengano alla Parte contraente che designa le compagnie aeree o ai suoi concittadini;

b) qualora tali compagnie aeree manchino di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti;

c) qualora le compagnie aeree non siano gestite in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.

2. Salvo i casi in cui la revoca immediata, la sospensione o imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti, tale diritto sarà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.

3. Ciascuna Parte contraente avrà diritto, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, di ritirare la designazione di tale compagnia aerea specificata all'Articolo 5 punti 1 e 2 e di designarne un'altra.

Articolo 6

Esenzione da dazi doganali ed altre imposte

1. Gli aerei impiegati sulle linee aeree internazionali dalle compagnie aeree designate di una Parte contraente, nonché il loro equipaggiamento regolare, parti di ricambio compresi motori, approvigionamenti di combustibile e di lubrificanti e scorte aeree (compresi alimentari, bevande e tabacchi) che sono a bordo di tale aereo, saranno esentati dall'altra Parte contraente da tutti i tipi di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro onere fiscale all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che tale equipaggiamento regolare ed ogni altro articolo rimangano a bordo dell'aereo.

2. E' altresì prevista un'esenzione dagli stessi dazi, oneri e spese, ad esclusione degli oneri relativi ai servizi forniti, per:

a) combustibile, lubrificanti, scorte e parti di ricambio, compresi il motore ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato introdotto nel territorio di una Parte contraente con l'aereo della linea aerea designata dell'altra Parte contraente ed esclusivamente intesi per essere utilizzati dagli aerei di dette linee aeree;

b) combustibile, lubrificanti, scorte, parti di ricambio, compresi i motori ed il regolare equipaggiamento aereo trasportato, imbarcato nel territorio di ciascuna Parte contraente dall'aereo delle linee aeree designate di una Parte contraente, nell'esercitare i servizi convenuti, entro i limiti e le condizioni stabilite dalle Autorità competenti di tale altra Parte contraente ed intesi unicamente per uso e consumo durante il volo.

3. I materiali che beneficiano di esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali, di cui nei paragrafi precedenti, non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati se non sono utilizzati, salvo che sia concesso il loro trasferimento ad altre linee aeree internazionali, o che sia autorizzata la loro importazione permanente, in conformità con le disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocità e possono essere soggette a rispettare i particolari adempimenti previsti in tale territorio, compresi i controlli doganali.

Articolo 7

Principi che disciplinano la gestione dei servizi concordati

1. Nel gestire i servizi convenuti, le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente dovranno tener conto degli interessi delle compagnie aeree designate dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o parte delle stesse rotte.

2. I servizi convenuti forniti dalle linee aeree designate di ciascuna Pparte contraente avranno uno stretto rapporto con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specifiche ed avranno come obiettivo primario la disponibilità in base ad un fattore di carico ragionevole, di una capacità adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, carichi e corrispondenza postale tra i territori delle Parti contraenti.

3. Le compagnie aeree designate di una Parte contraente sottoporranno all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente le tabelle di volo che comprendono informazioni sul tipo di aereo utilizzato, almeno sessanta (60) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

Articolo 8

1. Ai fini dei seguenti paragrafi del presente articolo, il termine "tariffa" indica i prezzi che debbono essere pagati per il trasporto dei passeggeri e dei carichi e le condizioni in base alle quali tali prezzi si applicano, compresi i prezzi e le condizioni per servizi di agenzia e di altra natura ma ad esclusione della retribuzione e delle condizioni per il trasporto della corrispondenza postale.

2. Le tariffe che saranno applicate da una compagnia aerea di una Parte contraente per il trasporto nel territorio dell'altra Parte contraente o in provenienza da detta Parte, saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo debitamente conto di tutti i fattori pertinenti compreso il costo di gestione, profitti ragionevoli e le tariffe delle altre compagnie aeree.

3. Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente Articolo saranno, se possibile, oggetto di consultazioni tra le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente.

4. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista della loro introduzione. In casi speciali questo periodo può essere ridotto, previo accordo di dette Autorità.

5. La presente approvazione può essere concessa espressamente. Se nessuna delle autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo 4 del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione di cui sopra sia ridotto, come previsto dal paragrafo 4, le Autorità aeronautiche possono concordare che il periodo entro il quale l'eventuale disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30 giorni).

6. Se una tariffa non può essere concordata conformemente con il paragrafo (3) del presente Articolo o se, durante il periodo applicabile in conformità con il paragrafo 5 del presente Articolo, un'autorità aeronautica darà all'altra Autorità aeronautica notifica della sua disapprovazione di una tariffa concordata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, dopo consultazioni con le Autorità aeronautiche di qualunque altro Stato il cui parere ritengano utile, faranno ogni sforzo per stabilire la tariffa di comune accordo.

7. Se le Autorità aeronautiche non riescono a concordare nessuna tariffa loro presentata in base al paragrafo 4 del presente Articolo, o a determinare nessuna tariffa in base al paragrafo 6 del presente Articolo, la controversia sarà risolta in conformità con le disposizioni dell'articolo 15 del presente Accordo.

8. Una tariffa stabilita in conformità con le disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore fino a quando una nuova tariffa non sia stata stabilita.

Articolo 9

Leggi e Regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione ed al soggiorno sul suo territorio, ed alla partenza dal suo territorio, di aerei impegnati nella navigazione aerea internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di tali aerei mentre sono nel suo territorio, saranno applicati agli aerei delle linee aeree designate dall'altra Parte contraente e dovranno essere osservati da tali aerei al loro ingresso nel territorio della prima Parte contraente, alla loro partenza da tale territorio e mentre si trovano su tale territorio.

2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte contraente relativi all'ammissione, al soggiorno sul loro territorio ed alla partenza da tale territorio di passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale degli aerei, compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle dogane ed alla quarantena, dovranno essere osservate da o per conto di tali passeggeri, equipaggio, carichi o corrispondenza postale della linea aerea dell'altra parte contraente al loro ingresso o alla loro partenza dl territorio della prima Parte contraente o mentre si trovano su di esso.

Articolo 10

Riconoscimento di licenze e di certificati

1. I certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità o le licenze accordate o convalidate da una Parte contraente saranno, durante il periodo della loro validità, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, riconosciute valide dall'altra Parte contraente.

2. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi ai fini del volo sopra il suo territorio i certificati di navigabilità aerea, i certificati di capacità o le licenze concesse o convalidate a favore dei suoi concittadini dall'altra Parte contraente o da uno Stato terzo.

Articolo 11

Rappresentanza della compagnia aerea

1. Ciascuna Parte contraente concederà alle compagnie aeree designate dell'altra parte contraente, su una base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra o di entrambe le Parti contraenti nella misura necessaria ai fini delle esigenze delle linee aeree designate.

2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente sarà consentito con riserva dell'autorizzazione delle Autorità competenti.

3. Tutto il suddetto personale sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura in cui siano leggi, regolamenti e direttive amministrative applicabili in quel territorio.

4. Il numero di quel personale, istituito mediante accordo tra le compagnie aeree designate, sarà sottoposto all' approvazione delle Autorità competenti delle due Parti contraenti.

5. Ciascuna Parte contraente fornirà l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e personale.

Articolo 12

Sicurezza dell'aviazione

a) In conformità con i loro diritti ed i loro doveri in base al diritto internazionale, le Parti contraenti ribadiscono che il loro obbligo di proteggere nei loro reciproci rapporti la sicurezza dell'aviazione civile contro atti di interferenza illegale é parte integrante di questo Accordo.

b) Le Parti contraenti si forniranno su richiesta tutta l'assistenza reciprocamente necessaria per impedire atti di cattura illegale di aerei civili e di altri atti illegali contro la sicurezza di tali aerei, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione aerea, ed ogni altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

c) Le Parti contraenti agiranno in conformità con le disposizioni della Convenzione sui reati ed alcuni altri atti commessi a bordo di aerei, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione della cattura illegale di aerei, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la soppressione di atti illegali contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo per la soppressione di atti illegali di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e complementare alla Convenzione per la Soppressione di Atti illegali contro la sicurezza dell'Aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

d) Le Parti contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiranno in conformità con i criteri di sicurezza dell'aviazione, e, nella misura in cui le applicano, con le prassi raccomandate stabilite dall'Organizzazione per l'Aviazione civile Internazionale, e formulate in quanto Annesso alla Convenzione, ed esigeranno che gli esercenti di aerei registrati presso di loro, che hanno la loro principale sede di affari o residenza permanente nel loro territorio nonché i gestori di aeroporti nel loro territorio, agiscano in conformità con tali disposizioni di sicurezza dell'aviazione. Nel presente paragrafo il riferimento ai criteri di sicurezza dell'aviazione include qualunque differenza notificata dalla Parte contraente interessata. Ciascuna parte contraente fornirà in anticipo informazioni all'altra Parte contraente riguardo al suo intento di notificare qualunque differenza relativa a tali criteri.

e) Ciascuna Parte contraente conviene che a tali esercenti di aerei possa essere richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza dell'aviazione previste dall'altra Parte contraente per l'ingresso nel territorio di tale altra parte contraente, la partenza da tale territorio o durante il soggiorno in detto territorio. Ciascuna Parte contraente adotterà ogni ragionevole misura nel suo territorio per proteggere gli aerei ed ispezionare passeggeri, equipaggi, articoli portatili, bagaglio, carichi e scorte, anteriormente e durante l'imbarco e le operazioni di carico. Ciascuna Parte contraente, inoltre, esaminerà favorevolmente , in vista di prendere provvedimenti, qualunque richiesta proveniente dall'altra Parte contraente, di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte ad una particolare minaccia.

f) Quando avvenga un incidente, o una minaccia d'incidente di cattura illegale di un aereo, o altri atti illegali contro la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, degli aeroporti e di strutture di navigazione aerea, le Parti contraenti si assisteranno reciprocamente, facilitando le comunicazione ed adottando altre misure appropriate volte a porre fine in maniera rapida e sicura a tale incidente o minaccia di incidente.

g) Quando una Parte contraente ha ragionevoli motivi di ritenere che vi é inosservanza dell'altra Parte contraente delle disposizioni di sicurezza aerea del presente Articolo, la prima Parte contraente può richiedere una consultazione immediata con l'altra Parte contraente. Se entro quindici (15 giorni) dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazione non si riuscirà a raggiungere un accordo soddisfacente, ciò costituirà motivo per sospendere o limitare i diritti di entrambe le Parti contraenti in base al presente Accordo entro novanta (90) giorni. Qualora ciò sia giustificato da un' emergenza che implica una minaccia immediata alla sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aereo, e qualora l'altra Parte contraente non abbia adeguatamente fatto fronte ai suoi obblighi secondo i paragrafi d) o e) del presente Articolo, una Parte contraente dovrà adottare immediati provvedimenti interinali per far fronte alla minaccia. Qualunque provvedimento preso in conformità con il presente paragrafo sarà interrotto quando l'altra Parte contraente osserverà le disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 13

<u>Vendite e trasferimento di proventi</u>

1. Ciascuna Parte contraente concede alle linee aeree designate dell'altra Parte contraente il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in valuta convertibile i servizi di trasporto aereo, compresi i servizi supplementari forniti sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della sua rete e delle reti di altre linee aeree, sia direttamente sia per intermediazione.

2. Le linee aeree designate di ciascuna Parte contraente saranno libere di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero dei proventi in eccedenza rispetto alle spese in relazione alle vendite, ai carichi ed alla corrispondenza postale , compresi i relativi interessi bancari senza alcun indugio o limitazione.

3. Ciascuna Parte contraente assicurerà alle linee aeree designate dell'altra Parte contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data di applicazione. Ai suddetti trasferimenti sarà applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita.

4. I privilegi specificati nei summenzionati paragrafi saranno accordati solo su una base di rigorosa reciprocità. Se una delle Parti contraenti impone restrizioni o dilazioni sui trasferimenti delle linee aeree designate dell'altra Parte contraente, quest'ultima avrà diritto di sospendere l'esercizio, da parte delle linee aeree designate della prima Parte contraente, dei diritti specificati ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.

5. Qualora il sistema di pagamento tra le Parti contraenti sia disciplinato da un accordo speciale, si applicherà il presente Accordo.

Articolo 14

Consultazione

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente l'una con l'altra per garantire l'attuazione ed una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Annesso.

2. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare qualunque disposizione del presente Accordo, essa può in ogni momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti relative a tale proposta di modifica possono essere sia orali, sia svolgersi per iscritto e dovranno, salvo se diversamente convenuto, iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle Parti contraenti.

3. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica sarà stabilita di comune accordo di concerto tra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

4. In conformità con il paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque modifica al presente Accordo entrerà in vigore quando tale modifica sarà stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.

Articolo 15

Composizione delle controversie

1. Qualora tra le Parti contraenti sorga una controversia circa l' interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti faranno in primo luogo di tutto per risolvere tale controversia mediante negoziato.

2. Se le Parti contraenti non riescono ad ottenere una composizione per via negoziale esse possono decidere di comune accordo di deferire la controversia ad altra persona o ente per la decisione; qualora non convengano in tal modo, la controversia, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sarà sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato da ciascuna Parte contraente ed il terzo sarà nominato dai due in tal modo designati. Ciascuna delle Parti contraenti nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle due Parti contraenti accusa ricevuta di una notifica, inviata dall'altra Parte contraente attraverso i canali diplomatici, nella quale si richiede l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale; il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti non nomina un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non é nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l' Aviazione Civile Internazionale può, su richiesta dell'una o dell'altra parte contraente, nominare un arbitro o più arbitri a seconda dei casi. In tal caso il terzo arbitro sarà un cittadino di un terzo Stato e fungerà da Presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualunque decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente Articolo.

4. Qualunque controversia relativa ad ogni tipo di dazio doganale e ad ogni altro onere fiscale non potrà in nessun caso essere soggetta alla procedura del tribunale arbitrale, stabilita al paragrafo 2 del presente Articolo.

Articolo 16

Adattamento alle Convenzioni multilaterali

Nel caso di conclusione di una Convenzione o di Accordo multilaterale relativi al trasporto aereo ed ai quali entrambe le Parti contraenti aderiscono, il presente Accordo sarà modificato per conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti contraenti.

Articolo 17

Fornitura di statistiche

Le Autorità Aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico svolto dai servizi convenuti da parte delle rispettive linee aeree designate, verso il territorio dell'altra Parte contraente ed in provenienza da esso.

Articolo 18

Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale

Il presente Accordo ed ogni successivo emendamento sarà registrato presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 19

Cessazione

L'una o l'altra Parte contraente potranno in ogni momento notificare all'altra Parte contraente la loro decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica dovrà essere contestualmente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale attraverso i canali diplomatici. In tal caso

l'Accordo avrà fine dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ha accusato ricevuta della notifica, a meno che la notifica di recesso non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo. Se l'altra Parte Contraente non accuserà ricevuta, si riterrà che la notifica é stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto la notifica.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di che, i sottoscritti,a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana, il 18.12.1992, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Albania

ANNESSO

A. Le compagnie aeree designate del Governo della Repubblica di Albania avranno diritto ad utilizzare i servizi aerei tecnici in entrambe le direzioni sulle rotte specificate di seguito, senza alcuna limitazione di capacità e con qualunque tipo di aereo:

Punto di partenza	Punti di arrivo
Punti in Albania	Punto in Italia
Tutti i punti	Tutti i punti

B. Le compagnie aeree designate del Governo della Repubblica italiana avranno diritto ad utilizzare i servizi aerei tecnici in entrambe le direzioni sulle rotte specificate in appresso, senza alcuna limitazione di capacità e con qualunque tipo di aereo.

Punto di partenza	Punti di arrivo
Punti in Italia	Punto in Albania
Tutti i punti	Tutti i punti

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 977):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 17 luglio 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 settembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n. 977/*A* - relatore sen. PORCARI).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3102):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 29 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

98G0087

LEGGE 2 marzo 1998, n. **47.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito prima -sino al 30 maggio 1990- o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Gli investimenti effettuati nel periodo anteriore al 30 maggio 1990 saranno protetti in base a questo Accordo a condizione che siano ancora esistenti ed operativi.
Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonchè ogni altro diritto di proprietà _in rem_, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonchè titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonchè i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonchè ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento, consentito in conformita' alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento e stato effettuato, non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere, controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonchè qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu favorita.

9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2

Promozione e Protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed ammetteranno tali investimenti in conformità alla disposizioni vigenti.

2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1..

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonchè le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione piu favorita.

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un Mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, Accordi regionali o sub-regionali, un Accordo economico multilaterale internazionale, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.
Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore internazionale di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.
In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio,

il risarcimento verra calcolato in base agli stessi parametri di riferimento ed agli stessi tassi di cambio presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
Il tasso di cambio applicabile a ciascun risarcimento sarà quello ufficiale del giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici.

4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo evento sia una società a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti di capitale e la rivalutazione degli utili dal capitale reinvestiti ed i fondi di riserva, e detratti il valore delle riduzioni e le perdite del capitale.

5. Il risarcimento sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e - o resta - convertibile, ovvero, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

6. Il risarcimento sara considerato tempestivo se avverra senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro tre mesi dal giorno in cui l'apposita domanda è stata inoltrata.

7. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento e sarà liberamente trasferibile.

8. L'investitore interessato avrà diritto, in base alla legislazione della Parte espropriante, all'immediato esame da parte delle Autorità giudiziarie od altre Autorità competenti di tale Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio stesso, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi stabiliti nel presente Articolo.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 2. del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

10. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non e stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6
Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti nel cui territorio sono stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, permetterà che tali investitori possano trasferire all'estero - e senza ulteriori oneri - i pagamenti relativi a detti investimenti, e specificatamente:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) redditi netti, dividenti, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza pregiudizio dei fini dell'Articolo 3, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai trasferimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.

ARTICOLO 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8
Modalità di trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9
Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

4. Il lodo arbitrale sara fondato su:
- le disposizioni del presente accordo;
- la legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente in cui l'investimento e stato effettuato, ivi comprese le disposizioni sul conflitto di leggi;
- le norme ed i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

5. Le decisioni arbitrali saranno definitive e vincolanti per le Parti in conflitto. Ognuna delle Parti Contraenti si impegna ad eseguire tali decisioni in conformità con le proprie leggi.

6. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10
Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta dall'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformità alla disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verra costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ògni Parte Contraente nominera un membro del Tribunale. I due arbitri provvederanno quindi alla designazione in qualità di Presidente di un cittadino di uno Stato Terzo, con il quale entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche. Il Presidente sara nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Salvo diversamente disposto dalle Parti Contraenti il Tribunale stabilirà le proprie procedure.
Le decisioni del Tribunale verranno prese a maggioranza.

6. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti per ciascuna delle Parti Contraenti.

7. Ciascuna Parte Contraente sopporterà le spese del proprio membro del Tribunale e della sua partecipazione ai procedimenti arbitrali; le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale.
Tuttavia, il Tribunale può disporre che una delle Parti Contraenti sopporti le spese in misura maggiore. Tale disposto vincolerà entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 11
Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra applicato il trattamento più favorevole.
Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avra diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4.

3. Qualora, successivamente alla data in cui e stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore all'ultima data in cui una Parte Contraente notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 13
Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarra in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni a meno che, un anno prima dello scadere del periodo iniziale o di un ulteriore periodo, una Parte Contraente notifichi la sua intenzione di denunciare l'Accordo all'altra Parte Contraente.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali ed in tre lingue - italiana, croata ed inglese - i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti" si applicano anche alle seguenti attività connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; conclusione, adempimento ed esecuzione di contratti; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi inclusi la proprietà intellettuale; presa in prestito di fondi; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.
Le attività collegate comprendono, senza limitazioni, anche:

I) la concessione di franchigie o diritti su licenza;

II) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attività commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti;

III) accesso ad istituti finanziari in qualunque valuta, ai mercati di crediti e valutari;

IV) accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V) importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività aziendali, come, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio ed automobili, e l'esportazione di dette attrezzature e automobili;

VI) la diffusione di informazioni commerciali;

VII) lo svolgimento di studi di mercato;

VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, come agenti, consulenti e distributori (cioè mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualità e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni o pubblicità e contatti diretti con individui e compagnie;

X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale.

2. <u>Con riferimento all'art.2</u>

a) Nella prospettiva della risoluzione delle controversie una data misura può essere considerata arbitraria o discriminatoria anche se una delle Parti in disputa abbia avuto od esercitato l'opportunità di riesame di tale misura da parte delle Corti e Tribunali amministrativi di una Parte;

b) ciascuna Parte Contraente stipulerà con gli investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio, un accordo di investimento che regolerà gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione;

c) nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo od il proseguo dell'investimento, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di alcun obbligo di esportare la produzione e che specifichi che le merci devono essere procurate localmente, o altre simili condizioni;

d) ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti, relative autorizzazioni ed accordi di investimento;

e) i cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione a un investimento in base al presente Accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali;

f) ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sara consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte al fine di costituire, sviluppare, gestire, fornire consulenze sulle attività collegate ad un investimento per il quale essi, o una Compagnia della prima Parte Contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una ingente quota di capitale o simili eventualità;

g) alle Compagnie legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte sara permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta.

3. Con riferimento all'art.3

a) Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriale ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo;

b) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le proprie leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie, che effettuino attività collegate agli investimenti di cui al presente Accordo;

4. <u>Con riferimento all'art.5</u>

Un investimento si considererà direttamente o indirettamente nazionalizzato o espropriato qualora le Autorità dell'altra Parte Contraente abbiano violato fondamentali diritti degli investitori, frapposto ostacoli al buon funzionamento del progetto di investimento provocando così un impatto sugli interessi dell'investitore comparabile a quello di un vero e proprio esproprio come, ad esempio, eccessivi e discriminatori carichi fiscali, restrizioni all'approvvigionamento di materie prime o l'applicazione da parte delle locali autorità di misure discriminatorie. Tale esproprio puo verificarsi anche sotto forma di uno specifico atteggiamento di taluni funzionari o soggetti privati che esercitino pubbliche funzioni o anche di comportamenti omissivi.

Sarà considerata quale nazionalizzazione e espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti, così come previsto nel paragrafo 2 dell'Articolo 5, un provvedimento di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti a una compagnia controllata dell'investitore così come la sottrazione alla compagnia di risorse finanziarie o altri beni che creano ostacoli alle attività in altro modo pregiudicano sostanzialmente il valore degli stessi.

5. <u>Disposizioni in materia fiscale.</u>

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno alle materie fiscali solo nei seguenti casi:

a) nel caso in cui un trattamento fiscale abbia un effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione ai sensi dell'Articolo 5 o produca effetti sugli obblighi di ciascuna delle Parti Contraenti come previsto dall'Articolo 6;

b) abbia un impatto sull'osservanza da parte di una delle Parti Contraenti di un accordo di investimento o di una autorizzazione rilasciata da una autorità di una delle Parti Contraenti per quanto concerne investimenti esteri.

2. L'applicazione dell'art.9 è comunque esclusa qualora la controversia di cui ai punti 1 e 2 regolata dalle norme relative alla soluzione delle controversie previste da un trattato di doppia imposizione in vigore fra le Parti, sia stata risolta in un ragionevole periodo di tempo.

FATTO a Zagabria il 5 novembre 1996 in due versioni originali, in lingua italiana, in lingua croata ed in lingua inglese, i tre testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Croatia (hereafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

and

acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. The term "investment" shall be construed to mean any kind of property-invested before - back to May 30, 1990- or after the entry into force of this Agreement by a natural or legal person of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in conformity with the laws and regulations of that Party. With regard to investments effected before the 30th May 1990, they shall be protected under the terms of this Agreement on condition they are still existing and functioning.

   Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular but not exclusively:

   a) movable and immovable property and any ownership right "in rem", including real guarantee rights on property of a Third Party to the extent that it can be invested;

b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;

c) credits for sums of money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;

e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;

f) any increases in value of the original investment.

Any change in the form of an investment, admitted in accordance with laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made, does not affect its character of such investment.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural or legal person of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries, affiliates and branches controlled in any way by the above natural and legal persons.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money accruing to an investment, including in particolar profits or interests, interest income, capital gains, dividends, royalties or payments for assistance, technical services and others as well as any considerations in kind such as, but not exclusively, raw materials, produce or products live-stock.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignity, and sovereign or jurisdictional rights, under international law.

7. "Investment agreement" means an agreement between a Contracting Party (or its Agencies or Instrumentalities) and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

8. "Nondiscriminatory treatment" means treatment that is at least as favourable as the better of national treatment or most-favoured-nation treatment.

9. "Right of access" means the right to be admitted to carry out investments in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 2

Promotion and Protection of Investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory and admit such investments in accordance with its laws and regulations.

2. Investors of one of the Contracting Parties shall have the right of access to the investment activities, in the territory of the other Contracting Party, not less favourable than the one granted as per Article 3.1.

3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or assignment of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

ARTICLE 3

National Treatment and Most Favoured Nation Clause

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income

accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. In case, from the legislation of one of the Contracting Parties, or from the international obligations in force or that may come into force for the future for one of the Contracting Parties, should come out a legal framework according to which the investors of the other Contracting Party would be granted a more favourable treatment than the one foreseen in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Parties will apply also for outstanding relationships.

3. The provisions under point 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership of a Customs or Economic Union, of a Common Market, of a Free Trade Area, of a regional or subregional Agreement, of an international multilateral economic Agreement or under Agreements signed in order to prevent double taxation or to facilitate cross border trade.

ARTICLE 4

Compensation for Damages or Losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.
The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than that of investors of Third States.

ARTICLE 5

Nationalization or Expropriation

1. The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the

investments, permanently or temporarily, save where specifically provided by current, national or local, legislation and/or regulations and orders handed down by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2. Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be "de jure" or "de facto", directly or indirectly, totally or partially, nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be established on the basis of the market value immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public.
In the absence of an understanding between the host Contracting Party and the investor during the nationalization, or expropriation procedure, compensation shall be based on the same reference parameters and exchange rates taken into account in the documents for the costitution of the investment.
The exchange rate applicable to any such compensation shall be that prevailing on the date immediately prior to the moment in which the nationalization or expropriation has been announced or made public.

4. Without restricting the scope of the above paragraph, in case that the object of nationalisation, expropriation, or similar, is a company with foreign capital, the evaluation of the share of the investor will be in the currency of the investment not lower than the starting value, increased by capital increases and revaluation of capital, undistributed profits and reserve funds and diminished by the value of capital reductions and losses.

5. Compensation will be considered as actual if it will be paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is - or remains - convertible, or; otherwise, in any other currency accepted by the investor.

6. Compensation payment will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within three months from the day on which the relevant request has been submitted.

7. Compensation shall include interests calculated on a six months LIBOR basis from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment and will be freely transferable.

8. The investor affected shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review

by a judicial or other competent Authority of that Contracting Party, of his or its case to determine whether such expropriation and any compensation therefore conforms to the principles set out in this Article.

9. The provisions of paragraph 2. of this Article shall also apply to profits accruing to an investment and, in the event of winding-up, the proceeds of liquidation.

10. If, after the dispossession, the good concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

ARTICLE 6

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall grant those investors a free transfer of the payments relating to these investments, particularly but not exclusively, of:

   a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;

   b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;

   c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;.

   d) funds to repay loans connected to an investment and payment of the related interests;

   e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner prescribed by the national legislation and regulations in force.

2. Without restricting the scope of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to accord to transfers referred to in paragraphs 1 and 2 of this article a treatment no less favourable than that accorded to transfers originating from investments made by investors of any Third State.

ARTICLE 7

Subrogation

In the event that one Contracting Party or an institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that garantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the first-named Contracting-Party. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its institution by virtue of this assignment, the provisions of Article 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

ARTICLE 8

Transfer procedures

1. The transfers referred to in Article 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations have been met, and shall be made in a convertible currency. All transfers shall be made at the prevailing exchange rates applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, with the exception of the provisions under point 3 of Article 5 concerning the exchange rate applicable in case of nationalization or expropriation.

2. The fiscal obligations under the previous paragraph are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the obligations according to the proceedings provided for by the law of the Contracting Party on the territory of which the investment has been carried out.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investors of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In case the investor and one entity of one of the Parties have stipulated an investment Agreement, the procedure foreseen in such investment Agreement shall apply.

3. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from date the of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:

   a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

   b) an "ad hoc" Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulations of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL).

   c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedures under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the settlement of investment disputes between States and nationals of other States, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

4. the arbitration award shall be based on:

   - the provisions of this Agreement;
   - the national law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, including the rules relative to conflicts of law;
   - the rules and the universally accepted principles of international law.

5. Arbitration decisions shall be final and binding for the Parties in conflict. Each Contracting Party undertakes to execute the decisions in accordance with its national law.

6. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration or judicial procedure underway until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of Law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provisions which can be applied to the case.

ARTICLE 10

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an "ad hoc" Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. These two arbitrators shall nominate a Chairman who shall be a national of a Third State, which maintains diplomatic relations with both Contracting Parties. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If, within the period specified in paragraph 3. of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.

5. Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the Tribunal shall determine its procedure. The Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes.

6. The decisions of the Tribunal are final and binding for each Contracting Party.

7. Each Contracting Party shall bear the costs of its own member of the Tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the costs of the Chairman and remaining cost shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The Tribunal may, however, decide that a higher proportion of costs shall be borne by one of the Contracting Parties and this award shall be binding for both Contracting Parties.

ARTICLE 11

Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are

signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the more favourable treatment shall apply.
In case the host Contracting Party has not applied such treatment, in conformity with the above, and the investor suffers a damage as a consequence thereof, investors shall be entitled to a compensation of such damages in conformity with Article 4.

3. Whenever, after the date when the investment has been made, a modification should take place in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, the same treatment will apply upon request of the investor that was applicable to it at the moment when the investment had been carried out.

ARTICLE 12

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting Party notifies the other that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

ARTICLE 13

Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain in force for a period of 10 years from the date of notification under Article 13 and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless, one year before the expiration of the initial or any subsequent period, either Contracting Party notifies the other Contracting Party of its intention to denounce the Agreement.

2. In case of investments effected prior to the expiry dates, as provided under paragraph 1 of this Article, the provisions of the Articles 1 to 11 shall remain in force for a further five years after the aforementioned dates.

In WITHNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE IN: Zagreb ......this 5th ....the day of November one thousand nine hundred and ..96..........in two original versions Croatian and Italian and in three languages Croatian, Italian, and English, all three being equally authentic.
In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

M. Granić

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

[illegible]

PROTOCOL

On signing the Agreement on the Promotion and Protection of Investments the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Croatia, also agree to the following clauses, which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

General Provision

This Agreement and all provisions thereof referred to "Investments" apply as well to the following associated activities:

the organization, control, operation, maintenance and disposition .of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection, disposition of property of all kinds including intellectual property; the borrowing of all kinds including intellectual property; the borrowing of funds; the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; and the purchase of exchange for imports.

"Associated activities" also include, without limitation:

I the granting of franchises or rights under licenses;

II the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activities which shall in any event be issued expeditiously, as provided for in the legislation of the Parties;

III the access to financial institutions in any currency, and to credits and currency markets;

IV the access to funds held in financial institutions;

V the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs, including, but not limited to, office equipment and automobiles, and the export of any equipment and automobiles so imported;

VI the dissemination of commercial information;

VII the conduct of market studies;

VIII the appointment of commercial representatives, including agents, consultants and distributors (i.e., mediators in the distribution of products which they themselves did not produce), and the serving as the same, and their participation in trade fairs and other promotional events;

IX the marketing of goods and services, including through internal distribution and marketing systems, as well as by advertising and direct contact with nationals and companies;

X the payment for goods and services in local currency.

2. With reference to Article 2

a. For purposes of dispute resolution a particular measure may be found to be arbitrary or discriminatory notwithstanding the fact that a party to a dispute has had or exercised the opportunity to review such measure in the Courts or Administrative Tribunals of a Party.

b. The Contracting Parties will stipulate with investors of the other Contracting Party, who carry out investments of national interest in their territory, an investment agreement, which will govern the specific legal relationships related to said investment.

c. Neither of the Contracting Parties will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any obligations to export production, and which specifies that goods must be procured locally, or similar conditions.

d. Each Contracting Party will provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments and authorisations relating thereto and investment agreements.

e. Citizens of either Contracting Parties authorised to work in the territory of the other Contracting Party in connection with an investment as per this Agreement, shall have the right to adequate working conditions for the carring out of their professional activities.

f. Nationals of either Contracting Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Party for the purpose of establishing, developing, administering, or advising on the operation of an investment to which they, or a

Company of the first Party that employs them, have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other reason.

g. Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Party and which are owned or controlled by the other Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality.

3. With reference to Article 3

a) All the activities relating to the procurement, sale and transport or raw and processed materials, energy, fuels and production means, as well as any other kind of operation related to them and somehow linked to entrepreneurial activities under this Agreement shall be accorded, in the territory of each Contracting Party, no less favourable treatment than that accorded to similar activities and initiatives taken by residing nationals or investors of a Third Country.

b) Each Contracting Party shall govern according to its laws and regulations and as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of nationals of the other Contracting Party, and members of their families, performing activities related to investments under this Agreement.

4. With reference to Article 5

An investment is considered to have been, directly or indirectly, nationalised or expropriated in case the authorities of the other Contracting Party have violated fundamental rights of the investor, created obstacles to the good functioning of the investment project, having, by this means, an impact, on the interests of a true dispossessment - like, as an example, an excessive or discriminatory tax burden, restrictions to the procurement of raw materials, or the application, by local authorities, of discriminatory measures.
Such expropriation may take place also under the form of a specific attitude of specific officials or private subjects exercising public functions, as well as by means of omissions.

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which substracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or

substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

5. Tax Provisions

1. The provisions of this Agreement will apply to tax matters, only in the following case:

   a) in case a tax treatment has an effect equivalent to nationalization or expropriation as per Article 6 above, or have an impact on the obligations of either of the Contracting Parties as per Article 6;

   b) have an impact on compliance, by one of the Contracting Parties, with an investment agreement or of an authorisation granted by an authority of one of the Contracting Parties as concerns foreign investments.

2. Application of Article 9 is however excluded if the dispute as per points 1 and 2 is governed by the rules about dispute resolution of a double taxation treaty in force between the Parties, and has been resolved within a reasonable period of time.

DONE IN Zagreb........., this 5th...the day of November..... one thousand nine hundred and 96.........in two original versions, in Italian, Croatian, and English languages, all three texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3570):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 10 aprile 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 maggio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 29 ottobre 1997.

Esaminato in aula e approvato il 30 ottobre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2859):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 novembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 dicembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 20 gennaio 1998 (atto n. 2859/*A* - relatore sen. JACCHIA).

Esaminato in aula e approvato il 24 febbraio 1998.

98G0088

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651357) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11